



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **497**

Prot. n. 07/09-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento, nella scuola dell'infanzia nonché negli istituti e centri di formazione professionale per l'anno scolastico 2009-2010.

Il giorno **13 Marzo 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1988 n. 405 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento.

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale disciplina l'adozione del calendario scolastico ed in particolare statuisce che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno duecento giorni nel periodo compreso tra il primo settembre e il 30 di giugno, riservando all'amministrazione dello Stato l'individuazione del termine delle attività didattiche e delle lezioni e il calendario delle festività.

Vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e in particolare l'art. 34, comma 1 lettera b che affida alla Provincia funzioni di programmazione e indirizzo nel cui contesto rientra anche l'adozione del calendario delle attività didattiche, nelle istituzioni scolastiche, nelle scuole dell'infanzia e negli istituti e centri di formazione professionale, e l'art. 15 comma 2 che prevede che l'autonomia didattica sia esercitata nel rispetto del numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico e formativo.

Ritenuto opportuno che la data di inizio dei corsi di formazione professionale coincida con l'inizio delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche autonome provinciali, rinviando alla struttura provinciale competente in materia di istituti provinciali di formazione professionale e a ciascun ente convenzionato, l'organizzazione temporale delle lezioni, le sospensioni dell'attività didattica, la determinazione dell'orario dei docenti, nel rispetto della durata corsuale e degli ordinamenti didattici previsti per i corsi di formazione professionale di base e del contratto di lavoro del personale docente.

Visto il combinato disposto degli articoli 5 e 12 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, alla luce dei quali il comitato di gestione di ogni scuola dell'infanzia provinciale delibera il calendario scolastico, nel rispetto della prescrizione di un orario giornaliero di sette ore e dell'apertura della scuola per cinque giorni alla settimana e almeno dieci mesi nel corso dell'anno.

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane ed in particolare l'articolo 4, comma 4, laddove è previsto che si considerano giustificate le assenze degli alunni di religione ebraica dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno, se maggiorenne, nonché l'articolo 5 il quale individua le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico.

Visto altresì, per quanto attiene alle festività religiose ebraiche, il decreto del Ministro dell'interno di data 27 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 89 del 15 aprile 2008, il quale ha determinato il calendario di tali festività con riferimento all'anno solare 2009.

Ritenuto di adottare il calendario scolastico per l'anno scolastico 2009-2010, nei termini di cui all'allegato alla presente deliberazione per le istituzioni scolastiche della provincia di Trento, per gli istituti e i centri di formazione professionale e per le scuole dell'infanzia a fronte delle necessità della rispettiva utenza,

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare l'allegato recante il "Calendario delle attività didattiche dell'anno scolastico 2009/2010 nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento, nella scuola dell'infanzia e negli istituti e centri di formazione professionale", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che per le finalità di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2005, n. 12-42/Leg e con riferimento all'anno scolastico 2008-2009, il termine delle attività didattiche è stabilito alla data del 30 giugno.

SDA

Allegato parte integrante

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, A.S. 2009/2010

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' NEGLI ISTITUTI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010

1. Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento:

Inizio delle attività didattiche: lunedì 14 settembre 2009

Fine delle attività didattiche: sabato 5 giugno 2010

Numero minimo di giorni di lezione : 204

Giorni a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative: 2

I periodi di sospensione dell'attività didattica sono i seguenti:

- tutte le domeniche;
- lunedì 7 dicembre 2009 – martedì 8 dicembre 2009 (ponte dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria);
- da giovedì 24 dicembre 2009 a mercoledì 6 gennaio 2010 (vacanze di Natale);
- da giovedì 1 aprile 2010 a mercoledì 7 aprile 2010 (vacanze di Pasqua);
- sabato 1 maggio 2010 (Festa del Lavoro);
- mercoledì 2 giugno 2010 (Anniversario della Repubblica).

Le istituzioni scolastiche e formative adattano il calendario scolastico alle proprie esigenze.

I giorni di vacanza fissati dall'istituzione scolastica coincidono per tutti i plessi di competenza, salvo che per l'eventuale determinazione di un giorno di vacanza per la festa del Patrono qualora essa cada nel corso dell'anno scolastico e fermo restando che la festa medesima rientra in ogni caso nei giorni "a disposizione".

Negli istituti comprensivi di scuola elementare e secondaria (Ladino di Fassa e Primiero) i giorni di vacanza possono essere deliberati distintamente per la scuola del secondo ciclo di istruzione rispetto alle scuole del primo ciclo.

2. Calendario delle attività didattiche degli istituti e centri di formazione professionale, provinciali e convenzionati

L'attività formativa degli istituti e centri di formazione professionale iniziale di base, provinciali e convenzionati inizia lunedì 14 settembre 2009.

Gli istituti provinciali di formazione professionale iniziale di base e ciascun ente convenzionato provvedono all'organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell'attività didattica di base e dell'orario dei docenti, nel rispetto della durata corsuale e degli ordinamenti didattici previsti per i corsi di formazione professionale iniziale di base.

Il dirigente il Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale fissa il periodo di svolgimento degli esami di qualificazione professionale, tenuto conto delle esigenze relative all'avviamento al lavoro degli allievi qualificati con riferimento alla realtà produttiva locale e alla programmazione delle attività, fissa inoltre il periodo di svolgimento degli esami di diploma provinciale di formazione professionale.

3. *Riposo sabatico e festività religiose ebraiche nel 2009*

Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola e dai corsi di formazione professionale, su richiesta dei genitori, ovvero dell'alunno se maggiorenne, nel giorno di sabato e nei giorni in cui si svolgono le festività del 2009, quali indicate dal Ministro dell'interno con proprio decreto di data 27 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 89 del 15 aprile 2008. Per l'anno solare 2010 si farà riferimento all'atto che verrà a suo tempo emanato.

- 18 e 19 settembre 2009: Rosh Ha Shanà (Capodanno)
- 27 e 28 settembre 2009: Kippur (Vigilia e digiuno di espiazione)
- 3, 4, 9 e 10 ottobre 2009: Succoth (Festa delle Capanne)
- 11 ottobre 2009: Simchat Torà (Festa della legge)
- Pesach (Pasqua): vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno
- Shavouth (Pentecoste): primo e secondo giorno
- Digiuno del 9 di AV

4. *Calendario delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia.*

Per le scuole dell'infanzia le attività didattiche per l'anno scolastico iniziano martedì 1 settembre 2009 e terminano mercoledì 30 giugno 2010. Fermo restando il periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica, i comitati di gestione delle scuole dell'infanzia deliberano il calendario scolastico, anche speciale, in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui ha sede la scuola (es. calendario turistico, con aperture nei mesi di luglio e agosto).

I giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica per le scuole dell'infanzia sono i seguenti:

- Tutti i sabati e le domeniche;
- lunedì 7 dicembre 2009 – martedì 8 dicembre 2009 (ponte dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria);
- da giovedì 24 dicembre 2009 a mercoledì 6 gennaio 2010 (vacanze di Natale);
- da giovedì 1 aprile 2010 a mercoledì 7 aprile 2010 (vacanze di Pasqua);
- mercoledì 2 giugno 2010 (Anniversario della Repubblica).

E' riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola.

5. *Servizio pubblico di trasporto*

Il servizio di trasporto della Trentino trasporti, sia di linea che speciale, è garantito per le scuole dell'infanzia da martedì 1 settembre 2009 a mercoledì 30 giugno 2010 e per le restanti scuole da lunedì 14 settembre 2009 a sabato 5 giugno 2010 con esclusione dei giorni individuati dai paragrafi 1 e 4 della presente direttiva.

Il servizio erogato dall'aggiudicatario dei servizi di trasporto scolastico speciale e dagli altri trasportatori è garantito per 206 giorni di scuola e sospeso nei giorni di vacanza, in conformità a quanto deliberato dalle singole istituzioni scolastiche e dai comitati di gestione delle scuole dell'infanzia nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 1 e 4 della presente direttiva.